

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL' ITALIA SETTENTRIONALE PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO

TITOLO I - FINE E STRUTTURA GENERALE DELLA SEZIONE

ART. 1 – Disposizioni generali

- § 1 La Sezione della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale è stata costituita presso il Seminario Arcivescovile di Milano con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° novembre 1972 (N. 965/69/43).
- § 2 Essa, in armonia con le finalità istituzionali della Facoltà (cf. *Statuti FTIS*, art. 2), si propone come fine essenziale la promozione teologico-culturale dei suoi studenti, in ordine alla loro vita di fede e alla preparazione al ministero presbiterale, in vista della quale fa proprio il progetto educativo del Seminario.
- § 3 La Sezione è retta dagli Statuti e dall'Ordinamento degli studi della Facoltà, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 7 novembre 2019 (n. 973/2019). A tali documenti, unitamente alle norme vigenti del diritto canonico, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento.
- § 4 La Sezione, a norma dell'art. 3 § 2 degli *Statuti FTIS*, è autonoma sotto il punto di vista amministrativo e con parziale autonomia sotto il profilo accademico. Alla sua gestione economica provvede il Seminario Arcivescovile di Milano. In particolare, la Sezione dispone di una somma congrua alle necessità di ogni anno accademico.

TITOLO II – LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

1 – GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SEZIONE

ART. 2 – Le autorità accademiche

Le autorità accademiche della Sezione sono personali e collegiali. Autorità personali sono l'Arcivescovo di Milano e il Direttore di Sezione (cf. *Statuti FTIS*, art. 7). Autorità collegiali sono il Consiglio di Sezione e il Consiglio dei Professori.

ART. 3 – L'Arcivescovo di Milano

L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (cf. *Statuti FTIS*, art. 8) ed il Vescovo del Seminario in cui ha Sede la Sezione Parallela. Spetta all'Arcivescovo di Milano promuovere lo sviluppo della Sezione e vigilare sulla qualità dell'insegnamento nella stessa. All'Arcivescovo, a norma del presente Regolamento, in particolare, spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione e dell'eventuale Vicedirettore (cf. art. 4 §§ 1.4);
- b) la nomina dei professori ordinari e straordinari (cf. art. 11, § 1);
- c) dare il consenso previo in ordine alla proposta di promozione di un Docente a professore straordinario (cf. art. 11 § 6);
- d) la nomina dei professori incaricati a tempo determinato (cf. art. 12 § 1);
- e) conferire la missione canonica ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere l'autorizzazione ad insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cf. art. 8 § 5);
- f) esonerare, privare o sospendere un Docente dall'insegnamento (cf. art. 13, §§ 2-4.6);
- g) confermare con decreto il presente *Regolamento* e le sue modifiche (cf. art. 35).

ART. 4 – Il Direttore di Sezione

- § 1 L'Arcivescovo individua tra i Docenti stabili della Sezione, che esercitano attualmente l'insegnamento in essa e che sono in possesso del titolo di Dottore, il Direttore della Sezione e, dopo aver acquisito l'approvazione del Consiglio di Facoltà (cfr. *Statuti FTIS*, art. 11 § 1), provvede alla sua nomina.
- § 2 Il Direttore di Sezione dura in carica per un quadriennio rinnovabile immediatamente una sola volta. Al termine del proprio mandato il Direttore non può essere immediatamente nominato, ai sensi del § 4, Vicedirettore di Sezione
- § 3 Il Direttore di Sezione dirige e coordina le attività della Sezione, esercita le funzioni previste dagli *Statuti* della Facoltà. In particolare:
- a) cura il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli alunni (cf. *Statuti FTIS*, art. 11 § 2);
 - b) indice e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) il Direttore di Sezione propone al Consiglio dei Professori, con il consenso previo dell'Arcivescovo, la promozione di un Docente a professore straordinario (cf. art. 11 § 6) e provvede, più in generale, a trasmettere al Preside della Facoltà, la presentazione dei candidati a professore ordinario e straordinario operata dal Consiglio dei Professori della Sezione (cf. art. 11 § 1), in vista della procedura di designazione e nomina;
 - d) il Direttore di Sezione provvede ad invitare, a nome della Sezione, altri Docenti (cf. art. 12 § 3).
- § 4 L'Arcivescovo può nominare, tra i Docenti stabili della Sezione, un Vicedirettore che coadiuvi il Direttore e lo supplisca in caso di assenza o di impedimento. Il Vicedirettore, indipendentemente dalla data di nomina, dura in carica fino allo scadere del mandato, eventualmente rinnovato, del Direttore di Sezione.

ART. 5 – Il Consiglio di Sezione

- § 1 La Sezione ha un proprio Consiglio (cf. *Statuti FTIS*, art. 21), composto:
- a) dal Direttore di Sezione, che lo presiede;
 - b) da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi;
 - c) dal Rettore del Seminario e dagli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile di Milano;
 - d) da rappresentanti degli alunni della Sezione in misura non superiore ad un quinto dei membri complessivi del Consiglio di Sezione (cf. *Statuti FTIS*, art. 21 § 2, lett. c).
- § 2 È compito del Consiglio di Sezione, entro i limiti degli Statuti della Facoltà (cf. *Statuti FTIS*, art. 21 § 3), e del presente *Regolamento*:
- a) guidare la vita della Sezione curandone il buon andamento dell'attività e l'incremento;
 - b) stabilire e coordinare i piani di studio della Sezione, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
 - c) vigilare sull'andamento delle discipline nella Sezione;
 - d) nominare tra i docenti un proprio rappresentante che affianchi il Direttore della Sezione nel Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti FTIS* art. 15, lett. c);
 - e) stabilire se gli studenti abbiano i requisiti per essere ammessi nella rispettiva Sezione o ai gradi accademici della stessa e definire i problemi di valutazione di titoli o corsi tenuti fuori dalla Facoltà Teologica;
 - f) deliberare, a norma dell'art. 35, le modifiche del presente *Regolamento*, previo esame e approvazione preliminare da parte del Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti FTIS* art. 17, lett. h) e sottoporle all'Arcivescovo per la conferma.
- § 3 Il Consiglio di Sezione verrà convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui (cf. *Statuti FTIS*, art. 16 § 1):
- a) lo ritiene opportuno il Direttore;

- b) lo richiede, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti di cui si desidera la trattazione, almeno un terzo dei membri. In questo caso il Direttore convocherà il Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

§ 4 Lo svolgimento delle riunioni è guidato dal Direttore. Il Segretario, o un Docente incaricato dal Direttore, annota gli elementi essenziali della discussione, le formule delle delibere e prepara il verbale delle riunioni, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa lettura e con facoltà di correzioni e di precisazioni, nella riunione successiva.

ART. 6 – *Il Consiglio dei Professori*

§ 1 Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Direttore di Sezione e composto da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche il Rettore del Seminario e gli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile di Milano, con diritto di parola e senza diritto di voto.

§ 2 Il Consiglio dei Professori della Sezione:

- a) presenta, al Preside della Facoltà, i Docenti da nominare come professori ordinari e straordinari, con la richiesta di avviare l'*iter* per la loro designazione e nomina (cf. art. 11 § 1);
- b) propone all'Arcivescovo la nomina dei Docenti per l'incarico annuale e quinquennale (cf. art. 12, § 1);
- c) determina e rivede almeno ogni cinque anni, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, la tabella dei posti di professore ordinario e straordinario, sottoponendola all'approvazione dell'Arcivescovo;
- d) approva i temi degli elaborati scritti per il conseguimento del primo titolo accademico;
- e) nomina la Commissione che assiste il Bibliotecario per coordinare il programma di sviluppo della Biblioteca del Seminario nel settore degli studi teologici.

§ 3 Per la convocazione e la procedura valgono le norme dell'art. 5 §§ 3-4, in quanto applicabili.

ART. 7 – *Il funzionamento dei Consigli*

§ 1 Colui che presiede un consiglio o una commissione deve curare che, almeno cinque giorni prima della riunione, tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto una convocazione con l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno; nei casi più urgenti questo può avvenire fino a un giorno prima.

§ 2 Tutti coloro che sono stati legittimamente convocati hanno il dovere di partecipare alla riunione; nel caso in cui la discussione verta su un tema che coinvolge personalmente uno dei convocati questi deve lasciare in quel momento l'incontro, fatto sempre salvo l'esercizio del diritto alla difesa, se del caso.

§ 3 Nel caso di votazioni è richiesto lo scrutinio segreto se si tratta di elezioni o di questioni che recano pregiudizio alla persona;

§ 4 Per la validità della seduta del Consiglio si chiede, in prima convocazione, la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è necessaria e sufficiente la maggioranza assoluta. La maggioranza qualificata dei due terzi è tuttavia necessaria anche in seconda convocazione:

- a) nei casi previsti dall'art. 35 (approvazione e modifica del *Regolamento*);
- b) quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno.

§ 5 Per la validità delle delibere e delle votazioni è ordinariamente richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta di coloro che sono presenti. Si richiede il voto

favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi di coloro che sono presenti:

- a) nei casi previsti dall'art. 35 (approvazione e modifica del *Regolamento*);
- b) quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno;
- c) quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta su proposta anche solo di uno dei suoi componenti.

§ 6 Le deliberazioni non diventano esecutive ove il Rettore del Seminario esprima la sua opposizione.

§ 7 Le deliberazioni dovranno essere comunicate per iscritto, anche solo per e-mail, a tutti i membri (cf. *Statuti FTIS*, art. 13 § 6) e pubblicate all'albo della Sezione.

§ 8 Ove sussista una giusta ragione la formale deliberazione dei Consigli o delle commissioni può essere sostituita dalla consultazione dei singoli membri non convocati, effettuata da parte di chi presiede il Consiglio stesso o la commissione, da compiersi con modalità che ne consentano la documentazione certa; l'esito della consultazione dovrà essere comunicato a tutti i membri e iscritto nel libro dei verbali (cf. *Statuti FTIS*, art. 13 § 7)

2 – I DOCENTI

ART. 8 – *Norme generali sui docenti*

§ 1 I Docenti della Sezione sono nominati dall'Arcivescovo. L'Arcivescovo vigila pure su tutto l'insegnamento (cf. *Statuti FTIS*, art. 33 § 1).

§ 2 Sono considerati Docenti della Sezione i professori che svolgono uno o più corsi compresi tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi.

§ 3 I chierici diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti della Sezione e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore Maggiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 25).

§ 4 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, artt. 53-54).

§ 5 I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere dal Gran Cancelliere o dal suo delegato, l'autorizzazione a insegnare (cf. *Statuti FTIS*, art. 27 § 4).

§ 6 Possono essere nominati Docenti soltanto coloro che sono in possesso del secondo grado accademico (Licenza) o di un titolo non ecclesiastico equipollente che, a giudizio della Facoltà, sia pertinente alla materia insegnata. Almeno due terzi del corpo dei Docenti della Sezione debbono essere in possesso anche del terzo grado accademico (Dottorato).

§ 7 I Docenti si impegnano a collaborare tra loro (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 23 § 1) e oltre all'insegnamento della disciplina a cui sono chiamati, sono tenuti, ciascuno in ragione della propria qualifica, ad offrire la propria disponibilità per:

- a) collaborare attivamente alla Rivista della Sezione (cf. art. 32), secondo quanto stabilito dall'apposito *Regolamento*;
- b) dirigere seminari di studio e tenere corsi opzionali;
- c) seguire le esercitazioni e le tesine degli studenti;

- d) presenziare agli esami e agli scrutini;
- e) partecipare agli organismi accademici collegiali di cui sono membri e agli incontri organizzati per i professori;
- f) condividere il progetto educativo del Seminario e partecipare, se richiesti, agli organismi collegiali e di rappresentanza dello stesso;
- g) animare culturalmente l'attività del Seminario, secondo le disposizioni più precise dettagliate dal Rettore.

ART. 9 – *Trattamento economico*

Il trattamento economico dei Docenti della Sezione è stabilito dal Rettore del Seminario, sentito il parere del Consiglio di Direzione del Seminario e attenendosi alle indicazioni dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda i Docenti inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero.

ART. 10 – *Distinzione tra i Docenti*

Il corpo docente della Sezione è costituito da Docenti stabili e non stabili. Sono Docenti stabili i professori ordinari e i professori straordinari; sono Docenti non stabili i professori incaricati.

ART. 11 – *Docenti ordinari e straordinari*

- § 1 La procedura per la nomina dei Docenti stabili prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. L'individuazione dei candidati si basa su una procedura diversa per quanto riguarda i professori ordinari rispetto agli straordinari e si conclude con la presentazione dei candidati da parte del Consiglio dei Professori della Sezione al Preside della Facoltà, trasmessa per il tramite del Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari e straordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli Statuti (cf. *Statuti FTIS*, artt. 28 § 5; 29 § 3). La competenza per la nomina dei professori ordinari e straordinari è dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- § 2 I professori ordinari, in numero non inferiore a quattro, sono Docenti assegnati a titolo definitivo e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione, che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione, alle cui riunioni sono tenuti a partecipare.
- § 3 I requisiti per essere professore ordinario, oltre ai titoli e ai requisiti espressamente richiesti per essere professore straordinario (cf. § 5 del presente articolo) e all'acquisizione di un nuovo parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, sono:
- a) aver insegnato con successo nella Sezione la disciplina al cui insegnamento si è chiamati, per almeno cinque anni come professore straordinario;
 - b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.
- § 4 Il Docente che possiede i titoli e ha maturato i requisiti prescritti dal § 3 del presente articolo, in base ai posti disponibili (cf. art. 6 § 2, lett. c), può fare richiesta scritta al Consiglio dei Professori della Sezione di essere proposto e presentato come professore ordinario. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito al § 1 del presente articolo.
- § 5 I professori straordinari sono Docenti assegnati e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli

organismi collegiali della Sezione, alle cui riunioni sono tenuti a partecipare. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, i requisiti per essere professore straordinario sono:

- a) avere conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o almeno la Licenza, nel caso in cui il Docente disponga di un Dottorato non canonicamente riconosciuto (*Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 19 § 2)
- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento nella propria disciplina mediante un tirocinio di almeno cinque anni nella Sezione;
- c) avere dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 6 Il Direttore di Sezione, in base ai posti disponibili (cf. art. 6 § 2, lett. c) e avuto il consenso dell'Arcivescovo, può proporre al Consiglio dei Professori della Sezione la promozione a professore straordinario di un Docente che possieda i titoli e abbia maturato i requisiti prescritti dal § 5 del presente articolo. Il Consiglio dei Professori provvede alla sua presentazione, che viene trasmessa al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione, unitamente alla richiesta di avviare l'*iter* per la designazione e la nomina. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito al § 1 del presente articolo.

§ 7 Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in più Facoltà (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 23 § 2) né è consentito essere contemporaneamente Docenti stabili nella Sezione e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose (cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 14, § 3). I professori ordinari e straordinari non possono assumere incarichi che, a giudizio dell'Arcivescovo, sentito il parere del Direttore di Sezione, siano ritenuti incompatibili con la destinazione a tempo pieno al lavoro accademico nella Sezione. Eventuali incarichi di insegnamento in altre Facoltà o Istituzioni accademiche andranno, comunque, previamente concordati con il Direttore di Sezione.

§ 8 Oltre a garantire quanto richiesto a tutti i Docenti (cf. art. 8 § 7) e a svolgere quanto verrà affidato alla loro particolare responsabilità, i professori ordinari e straordinari devono anche assicurare la presenza minima per due giorni alla settimana in seminario e provvedere al coordinamento della propria area.

§ 9 Risulta estremamente opportuno che al fine di poter adeguatamente svolgere l'incarico loro affidato, i professori ordinari e straordinari fissino il proprio domicilio canonico in seminario ed ivi dispongano dell'abitazione. Spetta, comunque, all'Arcivescovo, sentito il Rettore del Seminario e il Direttore di Sezione, disporre quando i Docenti stabili debbano porre il proprio domicilio canonico e la propria abitazione in seminario e quando questa condizione venga meno.

§ 10 Il Docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è a tutti gli effetti da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di Docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione.

ART. 12 – *Docenti incaricati*

§ 1 I professori incaricati sono Docenti nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio dei Professori della Sezione, ai quali è affidato un incarico di insegnamento, annuale o quinquennale, rinnovabile secondo le esigenze della Sezione. Questo incarico richiede di essere compatibile con le esigenze della docenza, della ricerca scientifica e dell'eventuale completamento del lavoro dottorale. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, per essere nominati professori incaricati occorre avere conseguito almeno la licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente.

- § 2 Dopo almeno un primo incarico annuale, il Docente può essere incaricato per un quinquennio.
- § 3 La Sezione si riserva di invitare altri Docenti per lo svolgimento di corsi opzionali o di singole lezioni e per la guida di seminari di ricerca o di esercitazioni. L'invito verrà fatto dal Direttore di Sezione, previa intesa con il Rettore del Seminario.

ART. 13 – Cessazione dall'incarico di Docente

- § 1 Quando un Docente compie i settanta anni di età diventa emerito e, salvo casi di particolare necessità, non gli saranno più affidati corsi istituzionali; potrà proporre corsi opzionali o seminari e dirigere esercitazioni o elaborati scritti (cf. *Statuti* FTIS, art. 31 § 1); fino al compimento del settantacinquesimo anno di età continuerà a far parte del corpo docente della Sezione e avrà il diritto a partecipare agli organi collegiali con voce attiva e passiva, senza averne di per sé il dovere e senza entrare nel computo del *quorum* per il calcolo del numero legale.
- § 2 L'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, può esonerare un Docente dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta.
- § 3 Un professore ordinario o straordinario può essere sospeso, privato o rimosso dall'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale e disciplinare, tra cui il plagio (cf. *Statuti* FTIS, art. 32 § 1). Ciò deve avvenire in seguito a formale procedimento, in cui si garantisca all'interessato la possibilità di difendersi e di spiegarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 24 delle norme applicative della Cost. ap. *Veritatis gaudium*. In questi casi, il giudizio d'ordine morale e disciplinare, di cui all'art. 32 degli *Statuti* FTIS, spetta direttamente all'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione.
- § 4 Nei casi più gravi ed urgenti, per provvedere al bene degli studenti, l'Arcivescovo sospenda *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 24 § 3).
- § 5 Un professore ordinario o straordinario cessa dall'insegnamento anche nel caso di rinuncia scritta e motivata, accettata dall'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, e nel caso di assegnazione, per congrui motivi, ad altro incarico incompatibile con la qualifica rivestita in ordine all'insegnamento nella Sezione e alle esigenze della stabilità.
- § 6 Un Docente non stabile può essere sospeso, privato o rimosso dall'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, qualora venga gravemente meno ai doveri del proprio incarico o per altra grave causa. All'interessato va data adeguata possibilità di difendersi e di spiegarsi.
- § 7 Un Docente non stabile, cessa dal proprio incarico anche alla scadenza del termine, se l'incarico non viene rinnovato, o in caso di assegnazione ad altro incarico incompatibile con l'insegnamento.
- § 8 I Docenti che non appartengono al clero dell'Arcidiocesi di Milano e che per insegnare nella Sezione abbisognano del consenso del proprio Ordinario diocesano o del proprio Superiore, cessano dall'insegnamento, qualora l'Ordinario o il Superiore competente revochino il consenso precedentemente prestato, dandone formale comunicazione (cf. art. 8 § 3).

3 – GLI STUDENTI

ART. 14 – *Norme generali sugli Studenti*

- § 1 Gli alunni della Sezione si distinguono in alunni ordinari, alunni straordinari e alunni uditori. Sono considerati alunni della Sezione soltanto coloro che sono formalmente iscritti e in regola con il versamento delle tasse scolastiche.
- § 2 L'ammissione alla Sezione di alunni appartenenti a un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica o laici è subordinata al possesso dell'attestato relativo alla condotta morale di cui all'art. 34, § 1 degli *Statuti* FTIS e richiede l'assenso del Rettore del Seminario.
- § 3 Nei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta dagli artt. 15-17 del presente Regolamento, il Direttore di Sezione provvede con il consenso del Rettore del Seminario (cf. *Statuti* FTIS, art 34 § 4 e *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 32 § 3).
- § 4 Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Sezione circa l'ordinamento generale e la disciplina. È compito della Sezione rendere conoscibile da parte degli studenti il proprio Regolamento.

ART. 15 – *Alunni ordinari*

- § 1 Sono alunni ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'ammissione alle Università di Stato, frequentano tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico (cf. *Statuti*, art. 25 §§ 1-2).
- § 2 Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla Sezione valgono le seguenti norme:
- a) per chi accede alla Sezione con un diploma diverso dalla maturità classica, il Seminario dovrà garantire gli opportuni corsi o prove a carattere integrativo circa le lingue latina e greca e la filosofia. Spetta al Consiglio dei Professori stabilire i criteri applicativi di determinazione di siffatte integrazioni;
 - b) casi particolari di studenti provenienti da scuole estere o già in possesso di titoli accademici civili o ecclesiastici o che, comunque sia, hanno già frequentato altre Facoltà universitarie o altri seminari verranno sottoposti al Consiglio di Sezione e da questo risolti ai sensi dell'art. 5 § 2, lett. e) del presente *Regolamento*, prescrivendo eventualmente opportune integrazioni di programmi alla luce dell'ordinamento degli studi della Sezione.
- § 3 Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro di tesi.

ART. 16 – *Alunni straordinari*

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, frequentano tuttavia i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico;
- b) coloro che, pur avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, non possono essere ammessi come alunni ordinari (cf. art. 15 § 3).

ART. 17 – *Alunni uditori*

Sono alunni uditori coloro che, avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università

di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, con il consenso dei Docenti interessati, sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta, impegnandosi alla regolare frequenza e, normalmente, a presentarsi ai relativi esami (cf. *Statuti FTIS*, art. 37).

4 – GLI UFFICIALI

ART. 18 – *Il segretario della Sezione*

- § 1 Il Segretario della Sezione attende, sotto la guida del Direttore, alla segreteria e all'archivio corrente della scuola (cf. *Statuti FTIS*, art. 41). In particolare è suo compito:
- a) tenere aggiornati i registri generali e i libretti personali degli studenti;
 - b) curare l'iscrizione e la notificazione degli esami;
 - c) notificare l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli ai membri degli stessi, e in genere ogni altra comunicazione che riguarda la scuola;
 - d) redigere il verbale delle riunioni dei Consigli, salva la disposizione dell'art. 5 § 4;
 - e) preparare e tenere aggiornati i documenti ufficiali, che eventualmente sottopone alla firma delle autorità competenti;
 - f) curare la stampa dei documenti e dell'annuario della Sezione;
 - g) raccogliere le iscrizioni degli alunni.
- § 2 Il Segretario della Sezione è nominato dal Rettore del Seminario per la durata di quattro anni, rinnovabili.
- § 3 Il Segretario, qualora non sia un Docente della Sezione, partecipa alle riunioni dei Consigli con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

TITOLO III - GLI STUDI

1 – L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ART. 19 – *Ripartizione delle discipline*

- § 1 Le discipline di insegnamento si distinguono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Sono parimenti istituite discipline complementari (corsi opzionali) ed esercitazioni sia collettive (seminari) che personali, di libera scelta da parte degli alunni nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 21.
- § 2 La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal Consiglio di Sezione ed è approvata dal Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti FTIS*, art. 45 § 4).

ART. 20 – *Programmi di studio*

- § 1 Nella formulazione dei programmi, il Consiglio di Sezione mira a favorire una solida formazione filologica e critico-storica, progressivamente approfondita, insieme con la formazione a uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa.
- § 2 I programmi sono ordinati in modo che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica e la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano e delle basi generali della teologia. Nel quadriennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica «*Dei Verbum*» e dell'art. 16 del Decreto *Optatam Totius* del Concilio Vaticano II.
- § 3 Spetta al Seminario, di intesa con la Facoltà, disporre quelle integrazioni dell'ordinamento accademico degli studi o delle singole discipline che ritiene necessarie

od opportune al fine della formazione pastorale che gli compete, tenendo conto della *Ratio studiorum* della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà cura del Direttore di Sezione, di intesa con il Rettore e l'eventuale Pro Rettore interessato, comporre in spirito di convergente preoccupazione educativa le concorrenti e complesse esigenze emergenti in proposito, a livello di calendario, di orari e di organizzazione generale della scuola.

ART. 21 – *Lavori personali*

Al fine di stimolare ed educare gli studenti alla ricerca personale è fatto obbligo a tutti gli alunni della Sezione di impegnarsi, nel periodo compreso tra il primo e il quinto corso teologico, in tre lavori personali, di cui almeno uno entro il biennio. I tre lavori consisteranno in un'esercitazione scritta sotto la guida di un professore, la frequenza ad un corso opzionale e la partecipazione ad un seminario.

ART. 22 – *Corsi opzionali, Seminari ed Esercitazioni personali*

- § 1 I corsi opzionali e i seminari hanno la durata di un semestre e comprendono un minimo di dieci ore.
- § 2 I corsi opzionali, i seminari e le esercitazioni personali si concludono con una classificazione che viene registrata nel libretto scolastico.
- § 3 Tutti i voti dei corsi opzionali vengono correttamente registrati, ma solo il voto maggiore è preso in considerazione per il calcolo della media dei voti.

ART. 23 – *Requisiti per accedere all'esame di grado accademico*

Gli alunni che intendono presentarsi agli esami per il conseguimento del primo grado accademico devono (*Ordinamento degli studi FTIS*, art 2 § 4):

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver superato le tre prove personali di cui all'art. 21;
- c) aver composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del regolamento apposito; lo studente è tenuto a depositare in segreteria due copie cartacee dell'elaborato, destinate l'una all'archivio e l'altra al docente per la valutazione, e una copia in formato elettronico.

ART. 24 – *Le lezioni*

- § 1 La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza a un corso non viene riconosciuta ai fini accademici se non è raggiunta almeno la misura dei due terzi delle presenze richieste.
- § 2 I Docenti, d'intesa con il Direttore, hanno la facoltà di usare, come la lezione magisteriale, altri mezzi didattici di comunicazione con gli alunni al fine di rendere l'insegnamento e l'apprendimento più efficaci, più partecipati, più differenziati, sentite le richieste e tenuto conto delle possibilità degli alunni e delle disponibilità obiettive delle necessarie strutture didattiche, nel rispetto delle esigenze della vita interna del Seminario.

2 – VALUTAZIONE DEL PROFITTO E GRADO ACCADEMICO

ART. 25 – *Norme generali sulla valutazione*

- § 1 La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali e attraverso esami orali o scritti. Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione (cf. *Ordinamento degli studi FTIS*, art. 8 § 1).
- § 2 Gli alunni devono sostenere una verifica di profitto per ogni corso e per ogni lavoro

personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'ordinamento degli studi della Sezione. L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito (cf. *Ordinamento degli studi* FTIS, art. 8 § 2).

ART. 26 – *Sessioni di esami*

- § 1 La Sezione indice quattro sessioni di esami nei periodi invernale, primaverile, estivo e autunnale. Le sessioni invernale ed estiva prevedono due appelli per materia; per il solo quinto anno di corso la sessione estiva prevede tre appelli per materia. Le sessioni primaverile e autunnale prevedono un solo appello per materia.
- § 2 Gli alunni impediti di presentarsi all'esame per malattia o per altra grave ragione potranno fruire di un appello straordinario, stabilito dal Direttore di Sezione in accordo con l'alunno e il Docente interessato.

ART. 27 – *Iscrizione agli esami*

- § 1 L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, presso la segreteria della Sezione, con la compilazione di un apposito modulo.
- § 2 L'alunno che, regolarmente iscritto a un esame, decidesse di ritirarsi, deve notificarlo al Segretario.
- § 3 L'ordine e l'orario degli esami verranno fissati e opportunamente notificati dal Segretario.

ART. 28 – *Ritiro*

L'alunno può ritirarsi da un esame già cominciato solo nella fase iniziale della prova, ma non più di una volta per il medesimo esame.

ART. 29 – *Votazione*

- § 1 Il voto viene stabilito dal Docente o dalla Commissione d'esame e segnato e vidimato con firma del Docente e dell'alunno sul verbale di esame.
- § 2 Il voto viene espresso in trentesimi.
- § 3 Gli eventuali casi di contestazione del voto da parte di un alunno o di incertezza del Docente circa la sufficienza del risultato dell'esame o circa il voto vengono definiti in sede di scrutinio.
- § 4 L'eventuale rifiuto di un voto positivo e la conseguente richiesta di ripetizione della prova sono consentite allo studente una sola volta.

ART. 30 – *Esame di baccalaureato*

- § 1 Il Consiglio di Sezione determina all'inizio di ogni anno accademico le modalità e i programmi dell'esame conclusivo di baccalaureato e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
- § 2 La sessione ordinaria per l'esame di baccalaureato cade durante l'estate. Una seconda sessione può essere indetta, all'occorrenza, nei mesi invernali.
- § 3 Il diploma di Baccalaureato in teologia verrà conferito dal Preside della Facoltà, dietro comunicazione autentica dei risultati dell'esame fatta dalla Segreteria della Sezione.

3 – STRUMENTI DI LAVORO E DI ESPRESSIONE SCIENTIFICA

ART. 31 – *La Biblioteca*

La Sezione si avvale della Biblioteca del Seminario, che è retta da un proprio regolamento, è diretta dal Bibliotecario del Seminario, assistito dalla Commissione di cui all'art. 6 § 2, lett. f) ed è dotata annualmente dal Seminario stesso di congrue disponibilità finanziarie per il necessario incremento.

ART. 32 – *La Scuola Cattolica*

La Sezione si esprime soprattutto nella Rivista Teologica «La Scuola Cattolica».

4 – LE SEDI DELL'INSEGNAMENTO

ART. 33 – *Sedi*

La Sezione svolge i propri corsi e le altre attività didattiche nelle Sedi del Seminario.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – *Disposizioni sul plagio*

In relazione alle situazioni di plagio, la Sezione parallela accoglie nel proprio regolamento le disposizioni dell'art. 10 dell'Ordinamento degli studi FTIS, ad eccezione di quanto previsto nelle lett. c) e d), non applicabili all'attività svolta nella Sezione stessa.

ART. 35 – *Modifiche al Regolamento*

- § 1 Le modifiche del Regolamento necessitano dell'approvazione del Consiglio di Sezione che, avendo sottoposto le modifiche all'esame e all'approvazione preliminare del Consiglio di Facoltà, delibera in materia con le maggioranze di cui all'art. 7 §§ 4 e 5.
- § 2 Le modifiche entrano in vigore solo dopo la conferma da parte dell'Arcivescovo, data per decreto.
- § 3 Eventuali modifiche possono anche essere introdotte dal Consiglio di Sezione, per il tempo massimo di due anni, *ad experimentum*, sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti validi e avendone informato l'Arcivescovo, che potrà vietarne l'adozione. Al termine del periodo di sperimentazione, le modifiche *ad experimentum* decadono, salvo assunzione in forma stabile, secondo la procedura ordinaria sopra descritta.

Venegono Inferiore, 16 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEZIONE



Stefano Guindani

PER PRESA VISIONE

IL RETTORE DEL SEMINARIO ARCADESCOVILE DI MILANO

Don Enrico Casagrande